

prevista per coloro, che si presentano spontaneamente all'Inquisizione, e ciò anche nel caso che siano recidivi. Dappertutto nella cristianità l'autorità superiore romana può stabilire, deporre o punire commissarii e inquisitori; in generale essa ha il diritto di fare tutto quanto è necessario per l'esercizio del suo ufficio. E può chiamare a darle aiuto anche prelati e dottori di teologia o diritto.

Che con questo decreto venisse nuovamente accordata in generale all'Inquisizione podestà anche su vescovi e cardinali, fu di fronte al diritto medievale un'innovazione,<sup>1</sup> che però si spiega colle condizioni del tempo. Circa 14 giorni più tardi questa disposizione fu resa ancor più severa con un motuproprio del 31 ottobre 1562,<sup>2</sup> e ciò espressamente appellando alla triste esperienza del recente passato, per cui anche di quelli che avrebbero dovuto starsene « come muri per Israele, dimentichi dell'onore aderirono alle pazze affermazioni dei nemici e ne sostennero il partito ». Perciò si comanda daccapo ai giudici della fede di procedere contro vescovi, anche d'altissimo rango, e cardinali, tosto che da parte loro esistono segni di sentimenti ereticali. Poichè però i prelati, che qui si avevano in mira, vivevano in paesi, nei quali l'Inquisizione non aveva accesso, ai 7 di aprile dell'anno seguente fu disposto,<sup>3</sup> che per vescovi anche d'altissimo rango bastasse la citazione mediante un editto affisso a Roma in luoghi determinati. I citati, sotto pena di scomunica, sospensione e perdita dei loro benefizi, erano obbligati a presentarsi personalmente in Roma. Non comparendo essi, l'Inquisizione poteva procedere contro i medesimi anche in loro assenza.

Ancor prima che passassero due anni il papa con motuproprio del 2 agosto 1564<sup>4</sup> formò per il governo dell'inquisizione una nuova congregazione cardinalizia, nella quale dei membri nominati il 14 ottobre 1562 trovarono posto tre soli. Il numero dei cardinali inquisitori — è detto nel decreto — è troppo grande ed i nominati non potevano facilmente riunirsi al completo. Per la moltitudine dei processi pendenti e di coloro che ritornano a penitenza, il disbrigo di tutti gli affari dell'Inquisizione esige troppo tempo e si trascina troppo per le lunghe. Inoltre sotto Paolo III e Giulio III soli 5 o al più 6 cardinali erano stati incaricati della direzione del supremo tribunale della fede e precisamente per l'Inquisizione è conveniente che i processi siano rapidamente svolti.

<sup>1</sup> Vedi HINSCHIUS V, 474.

<sup>2</sup> \* *Barb. 1502*, p. 182-187; *1503*, p. 89-93, Biblioteca Vaticana; Vedi App. n. 63.

<sup>3</sup> *Bull. Rom. VII*, 249-251.

<sup>4</sup> \* *Barb. 1502*, p. 187-194; *1503*, p. 93-99, Biblioteca Vaticana; vedi App. n. 73. A questo decreto si riferisce Pio IV nel motuproprio stampato in *Bull. Rom. VII*, 298 s.